

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2774

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **QUARANTA**

Presentata il 23 novembre 1965

Disposizioni relative al concorso a direttore didattico bandito con decreto ministeriale del 26 luglio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge che si sottopone al vostro benevolo esame mira ad eliminare una disparità di trattamento usata nell'ultimo concorso per direttore didattico. In detto concorso, infatti, in virtù della legge 23 maggio 1964, n. 380, furono ammessi alle prove orali i candidati che avevano superato una sola prova scritta con una votazione non inferiore a trenta centesimi. Votazione mai richiesta prima d'ora nei precedenti concorsi direttivi. Quella dei sessanta centesimi di cui alla presente proposta, invece non è nuova. Infatti essa fu richiesta dai concorsi denominati *A/2* e *B/4*, banditi rispettivamente con decreto ministeriale 27 luglio 1948 e con decreto ministeriale 28 luglio 1948, i quali disponevano, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, che i candidati dovevano riportare non meno di sei decimi in ciascuna delle due prove di esame.

In effetti però, nei suddetti concorsi *A/2* e *B/4* vennero ammessi agli orali solo i candidati che avevano raggiunto i settanta centesi-

mi, ma successivamente furono chiamati a sostenere le prove orali anche coloro che avevano raggiunto nelle prove scritte i sessanta centesimi, con non meno di trenta cinquantissimi in ciascuna prova.

Uguale criterio è stato accolto dal Ministero della pubblica istruzione, che lo ha inserito all'articolo 122 del « Disegno di legge sullo stato giuridico del personale insegnante e dirigente della scuola elementare ».

È evidente che l'approvazione della presente proposta di legge rappresenterebbe un atto di giustizia onde togliere ogni senso di discriminazione tra i concorrenti a posti di direttore didattico.

Nessuna difficoltà è rappresentata dal fatto che il concorso bandito nel 1963 sia stato già espletato. Tale circostanza, infatti, non fu di ostacolo quando furono ammessi a sostenere le prove orali i candidati che avevano raggiunto i sessanta centesimi nei concorsi *A/2* e *B/4*, concorsi dei quali il primo era stato espletato già da tre anni e il secondo era stato anche esso da tempo concluso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I candidati che nelle prove scritte del concorso a 550 posti di direttore didattico in prova bandito con decreto ministeriale 26 luglio 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1963, n. 264) e dei concorsi precedenti che abbiano riportato complessivamente i sessanta centesimi con non meno di trenta cinquantesimi in ciascuna delle due prove, sono ammessi a sostenere le prove orali.